

CAPPELLI RIOLO  
CALDERARO CRISOSTOMO  
DEL DIN & PARTNERS

# CRCCD NEWS

Maggio – Pt. 2  
2026



Studio Legale

## SOMMARIO

<b>AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....</b>	<b>4</b>
1) Consiglio di Stato sul diritto di prelazione e sul <i>Project Financing</i> : una precisazione processuale di grande rilevanza pratica.....	4
2) TAR Lombardia: la Fondazione Teatro alla Scala è un organismo di diritto pubblico ed è pertanto tenuta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.....	4
3) Commissione Europea: in consultazione le norme sugli aiuti di Stato per il trasporto aereo .....	5
<b>FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH.....</b>	<b>6</b>
4) Consob: modifiche ai regolamenti in attuazione del <i>Listing Act</i> e della Legge Capitali.....	6
5) OIC: in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario .....	6
6) Banca d'Italia: rilevazione statistica sulla gestione dei crediti in sofferenza.....	7
7) Banca d'Italia: attuati gli Orientamenti EBA sui metodi di diversificazione delle esposizioni al dettaglio .....	7
<b>M&amp;A .....</b>	<b>9</b>
8) Corte di Giustizia UE: registro dei titolari effettivi e trust.....	9
9) Corte di Cassazione: gli amministratori senza deleghe degli intermediari vigilati rispondono delle omissioni nei controlli.....	9
<b>REAL ESTATE .....</b>	<b>11</b>
10) L'Assemblea Capitolina approva il nuovo Regolamento Edilizio di Roma Capitale.....	11
11) Corte di Cassazione: sulla postergazione dei finanziamenti derivanti dalla locazione tra socio e società.....	11
<b>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA .....</b>	<b>12</b>
12) Corte di Cassazione: sulla violazione obblighi antiriciclaggio da parte delle banche .....	12
13) Pubblicate in GU UE le nuove norme europee in materia di gestione delle crisi bancarie e tutela dei depositanti.....	12
<b>RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORSUALI .....</b>	<b>14</b>
14) Corte di Cassazione: sulla domanda per strumenti di regolazione della crisi a composizione negoziata conclusa .....	14
15) ESMA: pubblicato il <i>resolution briefing</i> sull'uso degli strumenti di risoluzione nella pianificazione delle crisi delle CCP .....	14
16) Corte di Cassazione: sul regime dello "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 L. Fall. ....	15
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>16</b>

17) Corte di Cassazione: sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo (anche concluso prima del 25 luglio 2021), di ricevere la restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula .....	16
18) Corte di Cassazione, Sezioni Unite: sulla perizia contrattuale (e sulle condizioni necessarie affinché la stessa assuma la natura di arbitrato) .....	17
<b>ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....</b>	<b>20</b>
19) Principio contabile IFRS per le PMI: le proposte di modifica .....	20

## AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

### 1) Consiglio di Stato sul diritto di prelazione e sul *Project Financing*: una precisazione processuale di grande rilevanza pratica

Con la sentenza n. 3805/2026, pubblicata in data 14 maggio 2026, il Consiglio di Stato (“CdS”), in ossequio al principio della domanda, si è formalmente allineato alla Corte di Giustizia UE (sentenza 5 febbraio 2026, C-810/24) sulla contrarietà del diritto di prelazione previsto dalla disciplina italiana in materia di *Project Financing* rispetto ai principi comunitari di concorrenza e parità di trattamento, aggiungendo una precisazione di carattere processuale, ma di grande rilievo pratico.

In particolare, il CdS, il cui oggetto di scrutinio del provvedimento *de qua* “è [...] se, e in che termini, la pronuncia resa dalla Corte di giustizia produce effetti sulla legittimità dell’impugnata determina di aggiudicazione [...] in quanto fondata sull’esercizio del diritto di prelazione”, ha ritenuto che il contrasto tra il diritto di prelazione e il diritto UE configuri un vizio di annullabilità e non di nullità delle clausole dei bandi di gara che lo prevedano.

Tale precisazione è di fondamentale importanza in quanto l’eventuale clausola di un bando che preveda ancora il diritto di prelazione non scompare automaticamente, ma dev’essere autonomamente impugnata da parte del concorrente interessato.

Dunque, qualora non venga presentato ricorso, la clausola che preveda il diritto di prelazione resta efficace, non potendo il giudice procedere d’ufficio alla sua disapplicazione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

### 2) TAR Lombardia: la Fondazione Teatro alla Scala è un organismo di diritto pubblico ed è pertanto tenuta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

Con sentenza n. 2271/2026, pubblicata in data 11 maggio 2026, il TAR Lombardia ha stabilito che la Fondazione Teatro alla Scala di Milano (“**Fondazione**”) vada inquadrata quale organismo di diritto pubblico con la conseguenza che la stessa soggiace – quando procede ad affidare contratti di lavori, servizi e forniture – all’applicazione delle norme dell’evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

La pronuncia in esame, da un lato, ripercorre l’orientamento giurisprudenziale dedicato all’organismo di diritto pubblico sviluppatosi in seno alla Corte di Giustizia UE mentre, dall’altro, esamina la Fondazione nel suo complesso, considerando tutte le sue peculiarità, arrivando però a ritenere che queste ultime non siano idonee a dimostrare la sua estraneità rispetto alla classificazione come organismo di diritto pubblico.

La Fondazione, infatti, secondo i Giudici milanesi, soddisfa tutti i tre requisiti, di matrice comunitaria, necessari alla qualificazione di un soggetto quale organismo di diritto pubblico: (a) il requisito

personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; (b) il requisito dell'influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente sottoposto a un controllo pubblico stringente; (c) il requisito teleologico, in quanto è destinata a promuovere la cultura musicale e dunque a soddisfare bisogni di interesse generale di natura non industriale e commerciale.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

### 3) Commissione Europea: in consultazione le norme sugli aiuti di Stato per il trasporto aereo

In data 11 maggio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore del trasporto aereo.

Il progetto aggiorna il quadro vigente dal 2014, alla luce delle profonde trasformazioni subite dal settore: dalla pandemia da COVID-19 alla crisi energetica, fino agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo.

Le principali novità riguardano:

- gli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali:
  - saranno ammissibili esclusivamente per gli scali con meno di un milione di passeggeri annui;
  - per quelli fino a 500.000 passeggeri è prevista un'esenzione automatica nell'ambito del nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (atteso entro fine 2026);
  - gli aeroporti tra 500.000 e un milione di passeggeri potranno invece beneficiare degli aiuti al funzionamento a favore di aeroporti fino a un milione di passeggeri all'anno per un periodo transitorio di cinque anni;
- gli aiuti agli investimenti che saranno ammissibili solo per gli aeroporti che contano fino a tre milioni di passeggeri all'anno, con requisiti ambientali più stringenti per le nuove infrastrutture;
- la soppressione gli aiuti all'avviamento per nuove rotte.

Inoltre, la Commissione ritiene che il settore del trasporto aereo possa beneficiare di misure di aiuto di Stato specifiche per la decarbonizzazione, già previste nelle norme esistenti quali la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, l'imminente nuovo regolamento generale di esenzione per categoria e la disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino all'11 giugno 2026.

FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH

**4) Consob: modifiche ai regolamenti in attuazione del *Listing Act* e della Legge Capitali**

In data 26 maggio 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [delibera](#) della Consob n. 23979 del 14 maggio 2026, recante modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate, in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”), come modificato dal c.d. *Listing Act*, e della l. 21/2024 (“Legge Capitali”).

In particolare, le modifiche proposte sono volte ad eliminare alcuni oneri e adempimenti in capo a operatori ed emittenti, mantenendo al centro la tutela dei risparmiatori e l’integrità del mercato e si inseriscono nel percorso di modernizzazione e razionalizzazione del quadro normativo con l’obiettivo di favorire la competitività e la crescita del mercato dei capitali italiano.

I principali interventi riguardano:

- l’innalzamento da euro 20.000 a 50.000 della soglia rilevante per le comunicazioni di *internal dealing*, in linea con l’evoluzione europea, al fine di concentrare l’attenzione del mercato sulle operazioni di maggiore rilevanza;
- la semplificazione delle procedure relative ai prospetti e alle offerte pubbliche attraverso l’eliminazione dell’obbligo di depositare presso la Consob i prospetti di titoli *equity e non equity* dopo il via libera della Commissione;
- l’eliminazione degli obblighi informativi in capo al responsabile del collocamento a chiusura dell’offerta;
- la semplificazione delle modalità di adesione all’offerta, eliminando l’obbligo di predisporre un apposito modulo;
- l’estensione della facoltà di utilizzo della lingua inglese alla documentazione richiesta dalla normativa europea nelle offerte pubbliche svolte in assenza di prospetto.

La delibera entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**5) OIC: in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 sul rendiconto finanziario**

In data 20 maggio 2026, l’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di modifica al principio contabile OIC 10 (*Rendiconto Finanziario*) relativo ai criteri di redazione e presentazione del rendiconto finanziario.

Un’indagine empirica condotta sui rendiconti finanziari pubblicati nel 2022, ha fatto emergere l’esigenza di un intervento dell’OIC al fine di chiarire il principio contabile e ridurre le problematiche emerse, tra cui in particolare le irregolarità applicative e i comportamenti disomogenei tra gli operatori.

In particolare, l'OIC:

- introduce nuove regole classificatorie;
- fornisce indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi concreti;
- propone di classificare i flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati in base alla natura delle operazioni che li generano;
- chiarisce i dubbi applicativi in materia di flussi finanziari derivati da operazioni di *factoring* e *reverse factoring*; e
- introduce un'informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali dello schema, ove rilevanti, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e comparabilità dello schema stesso.

La [consultazione](#) è aperta sino al 31 luglio 2026.

### 6) Banca d'Italia: rilevazione statistica sulla gestione dei crediti in sofferenza

In data 19 maggio 2026, la Banca d'Italia ha predisposto una [rilevazione statistica](#) finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza relativa alla gestione dei crediti in sofferenza sulla base delle disposizioni di vigilanza relative alla detta gestione.

La rilevazione è destinata ai gestori di crediti in sofferenza e, parzialmente, alle banche e intermediari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

In particolare, la rilevazione dovrà essere inviata, su base individuale o dalle capogruppo di gruppi che includono banche e/o intermediari finanziari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, con frequenza semestrale sulla base delle informazioni che saranno messe a disposizione tramite INFOSTAT.

La prima rilevazione, che avrà come data di riferimento il 30 giugno 2026, dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 25 agosto successivo.

### 7) Banca d'Italia: attuati gli Orientamenti EBA sui metodi di diversificazione delle esposizioni al dettaglio

In data 19 maggio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato la [nota n. 55](#) nella quale ha dato atto di aver dichiarato alla *European Banking Authority* ("EBA") di essersi conformata agli orientamenti dell'EBA sui metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati a norma dell'art. 123, comma 1, del Regolamento (UE) 575/2013 (la "CRR") (gli "Orientamenti").

Gli Orientamenti definiscono le metriche e le soglie da utilizzare per considerare le esposizioni al dettaglio rientranti in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, ai sensi

dell'art. 123, comma 1, della CRR, il cui rispetto è necessario per applicare al portafoglio al dettaglio un coefficiente di ponderazione per il rischio di credito pari al 75%.

A partire dal 19 maggio 2026, gli Orientamenti si applicano alle banche meno significative e alle SIM sottoposte ai requisiti previsti dalla CRR per le quali la Banca d'Italia è l'autorità competente; in particolare, a soggetti che:

- utilizzano la metodologia standardizzata per il rischio di credito di cui alla Parte Tre, Titolo II, capo 2, della CRR;
- utilizzano il metodo IRB ai fini del calcolo dell'*output floor* di cui alla Parte Tre, Titolo II, capo 3, della CRR.

## M&amp;A

**8) Corte di Giustizia UE: registro dei titolari effettivi e trust**

In data 21 maggio 2026, la Corte di Giustizia UE (cause riunite C-684/24 e C-685/24) si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina italiana relativa al registro dei titolari effettivi, con particolare riferimento agli obblighi informativi gravanti sulle società fiduciarie in relazione ai mandati fiduciari.

La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di qualificare i mandati fiduciari di diritto italiano come istituti giuridici affini ai *trust* ai sensi della normativa antiriciclaggio europea, con conseguente applicazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al relativo registro.

La Corte ha chiarito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale: (i) che ricomprenda tali mandati fiduciari tra gli istituti affini ai *trust*, qualora presentino caratteristiche idonee a determinare una separazione tra il soggetto che amministra o gestisce beni e il soggetto nel cui interesse tali attività vengono svolte; (ii) che consenta l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, al ricorrere di determinate condizioni; (iii) che conferisca ad un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Di contro, ad avviso della Corte, la normativa europea non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare, in caso di mancata concessione di tale deroga, di una tutela giuridica provvisoria.

Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

**9) Corte di Cassazione: gli amministratori senza deleghe degli intermediari vigilati rispondono delle omissioni nei controlli**

Con l'ordinanza n. 13317/2026, pubblicata in data 8 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui doveri di vigilanza gravanti sugli amministratori privi di deleghe operative nell'ambito degli intermediari vigilati, confermando la legittimità di una sanzione irrogata da Banca d'Italia nei confronti di un *ex* consigliere di amministrazione.

La Suprema Corte ha ribadito che l'assenza di deleghe gestionali non esonera gli amministratori dall'obbligo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli organi delegati e sull'andamento della società. In particolare, il dovere di vigilanza non può ridursi a una mera "prestazione di attesa", ma richiede un'attività concreta di monitoraggio, acquisizione di informazioni e verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e di controllo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il comportamento degli amministratori stridesse con l'obbligo gravante in capo agli

stessi di coltivare un'effettiva dialettica interna all'organizzazione aziendale (risultata invece carente), sui profili sostanziali di adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell'operatività aziendale.

Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

## REAL ESTATE

**10) L'Assemblea Capitolina approva il nuovo Regolamento Edilizio di Roma Capitale**

In data 12 maggio 2026, l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo [Regolamento Edilizio di Roma Capitale](#), aggiornato con gli obiettivi della Strategia di Adattamento Climatico e del Piano Clima approvati nel 2025.

La delibera, proposta dall'Assessorato all'Urbanistica, ha come obiettivo garantire la sostenibilità ambientale, l'adattamento climatico e la qualità urbana degli interventi edilizi a Roma. In particolare, il provvedimento ridefinisce criteri e requisiti per gli interventi edilizi alla luce delle più recenti normative europee e nazionali in materia energetica e ambientale.

Tra gli obiettivi principali del provvedimento, il contrasto alle isole di calore urbane attraverso misure concrete per migliorare il microclima cittadino; particolare attenzione viene, inoltre, dedicata al risparmio energetico e idrico.

**11) Corte di Cassazione: sulla postergazione dei finanziamenti derivanti dalla locazione tra socio e società**

Con ordinanza n. 13672/2026, pubblicata in data 11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di finanziamenti dei soci a favore delle società con particolare riferimento all'ipotesi di concessione alla società di un immobile in locazione.

In particolare, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“il finanziamento del socio previsto dall'art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”*.

La Suprema Corte riprende poi l'interpretazione dell'art. 2467, chiarendo che la nozione di “finanziamenti dei soci” deve considerarsi nella forma più estesa possibile così da includervi anche qualunque posizione giuridica soggettiva che sia qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, senza che rilevi lo schema giuridico di volta in volta utilizzato.

In tal caso, lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento costituisce, secondo la Corte, un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

**12) Corte di Cassazione: sulla violazione obblighi antiriciclaggio da parte delle banche**

Con sentenza n. 13945/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata in merito alla responsabilità civile di un istituto di credito nei confronti del fallimento per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio.

La vicenda trae origine dall'azione intentata dalla curatela fallimentare di una società nei confronti di una banca, alla quale veniva contestato di aver consentito la prosecuzione di rapporti bancari nonostante le palesi anomalie delle operazioni poste in essere dai soci della società – dal 2006 al 2010 – senza procedere alla segnalazione delle operazioni sospette alle autorità di vigilanza, in violazione dell'art. 3 del d.lgs 231/2007.

La Corte ha ribadito che la disciplina antiriciclaggio ha natura prevalentemente pubblicistica e che la sua violazione non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente; tuttavia, le regole antiriciclaggio possono assumere rilievo nei rapporti tra privati quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario, concretizzando i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c.

In particolare, la Corte afferma che, qualora la banca abbia *“concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, tali da discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato”*, può emergere una effettiva responsabilità civile della banca stessa. Infatti, il rispetto del modello di cui alla normativa antiriciclaggio non deve rimanere mera analisi sulla carta: il sistema di compliance *“non può essere di tipo formale, [...] ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio di denaro”*.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

**13) Pubblicate in GU UE le nuove norme europee in materia di gestione delle crisi bancarie e tutela dei depositanti**

Il 20 aprile 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea due atti normativi che riformano in misura significativa il quadro europeo di gestione delle crisi bancarie e di protezione dei depositanti.

In particolare:

- il [Regolamento \(UE\) 2026/808](#) modifica il Regolamento (UE) 806/2014, rafforzando il coordinamento tra BCE, autorità nazionali e *Single Resolution Board*. Tra le novità principali: criteri più chiari per la valutazione dell'interesse pubblico ai fini del ricorso alla risoluzione, una disciplina più puntuale del *bail-in* in relazione alle passività di incerta determinazione e

## REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

una revisione del funzionamento del Fondo di risoluzione unico, con nuove disposizioni sui contributi ex post e sugli impegni di pagamento irrevocabili.

- la [Direttiva \(UE\) 2026/804](#) modifica invece la Direttiva (UE) 2014/49 (la c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive*), ampliando l'ambito della tutela dei depositanti. Con tale direttiva viene introdotta una protezione aggiuntiva per i depositi temporaneamente elevati, con una soglia minima di 500.000 euro fino a 2,5 milioni di euro per operazioni immobiliari, per un periodo di sei mesi. Vengono inoltre rafforzate le misure preventive e la cooperazione transfrontaliera tra autorità.

I due atti completano il pacchetto europeo di riforma della gestione delle crisi avviato negli ultimi anni.

### RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDATI

#### **14) Corte di Cassazione: sulla domanda per strumenti di regolazione della crisi a composizione negoziata conclusa**

Con l'ordinanza n. 13997/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La Corte ha chiarito che *“il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile, tuttavia, non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e dunque entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto”*.

L'eccezione di cui all'art. 40, comma 10, ultimo periodo, è, quindi, funzionale a finalizzare l'esito delle trattative intercorse nel procedimento di composizione negoziata, contemperando l'esigenza di favorire la ristrutturazione con quella di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento.

Per consultare l'ordinanza clicca [qui](#).

#### **15) ESMA: pubblicato il *resolution briefing* sull'uso degli strumenti di risoluzione nella pianificazione delle crisi delle CCP**

In data 13 maggio 2026, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha pubblicato un [documento](#) sull'utilizzo efficace degli strumenti di risoluzione nella pianificazione delle crisi delle controparti centrali (“CCP”), elaborato nell'ambito del quadro normativo stabilito dal Regolamento (UE) 2021/23 relativo al risanamento e alla risoluzione delle CCP (“CCPRRR”).

Le indicazioni dell'ESMA sono rivolte alle autorità nazionali di risoluzione e si propongono di fornire orientamenti pratici in merito all'operatività degli strumenti di svalutazione o conversione utilizzabili nelle situazioni di crisi delle CCP (i.c.d. *write down and conversion of instruments tool* - “WDCI”).

In particolare, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero definire i dati rilevanti che le CCP devono raccogliere, al fine di calibrare le risorse disponibili attraverso un WDCI. Nel farlo, tali autorità dovrebbero tenere conto dell'impatto sui soggetti interessati, quali i partecipanti diretti, i mercati finanziari e le infrastrutture dei mercati finanziari. Le autorità nazionali dovrebbero garantire l'applicazione di processi per l'efficace attuazione dei WDCI, compresi i preparativi per la successiva riorganizzazione della CCP a seguito dell'applicazione del WDCI.

La promozione da parte di ESMA di pratiche coerenti tra le diverse giurisdizioni favorisce l'efficacia dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria, priorità strategiche per l'ESMA stessa.

### **16) Corte di Cassazione: sul regime dello “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 L. Fall.**

Con l'ordinanza n. 13242/2026, pubblicata in data 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto in materia di concordato preventivo introdotto con ricorso *ex art.* 161, comma 6, del R. D. n. 267/42 (“**Legge Fallimentare**” o “**L. Fall.**”), il c.d. concordato “con riserva”.

La Corte ha chiarito che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari previsto dall'art. 168 L. Fall. non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore ammesso al concordato. Tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di “spossessamento attenuato” di cui all'art. 167 L. Fall., in forza del quale il pagamento di debiti anteriori – ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione – costituisce atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice delegato.

Ne consegue che l'omesso pagamento delle rate, dovuto al rispetto di tale vincolo normativo, non può essere qualificato come inadempimento colpevole, né può legittimare l'applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione. Tale regime si applica integralmente anche nella fase prenotativa del concordato con riserva, stante l'immediata operatività del regime di spossessamento attenuato sin dalla presentazione del ricorso.

Per consultare l'ordinanza clicca [qui](#).

## GIURISPRUDENZA

**17) Corte di Cassazione: sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo (anche concluso prima del 25 luglio 2021), di ricevere la restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula**

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione *pro quota* di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, ivi inclusi non soltanto i costi *recurring*, ma anche i costi *up front*, pur ove la stipulazione del contratto sia avvenuta prima del 25 luglio 2021.

Con l'ordinanza n. 13328/2026, pubblicata in data 8 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo concluso prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB.

La vertenza trae origine dall'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, in occasione della quale la banca aveva riconosciuto al consumatore una riduzione limitata ai soli costi riferibili alla vita residua del contratto, escludendo invece la rimborsabilità *pro quota* delle commissioni alla rete distributiva, in quanto qualificabili come costi *up front*. Il consumatore aveva quindi agito in giudizio per ottenere la restituzione della quota non goduta di tali commissioni *up front*, ottenendo un esito favorevole in entrambi i gradi di merito. A fondamento della decisione, le corti territoriali avevano richiamato il principio, affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) secondo cui la riduzione del costo totale del credito prevista dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve estendersi a tutti i costi posti a carico del consumatore, e dunque non solo ai soli costi *recurring* ma anche ai costi *up front*.

La banca finanziatrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73/2021, ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 dovesse continuare ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, con conseguente rimborsabilità dei soli costi *recurring*.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha anzitutto richiamato la sentenza *Lexitor*, sottolineando che tale pronuncia della Corte di giustizia ha “*sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all'erogazione del credito*”.

La Corte ha quindi esaminato la disposizione transitoria di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73/2021. Rilevando che l'originaria formulazione di tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2022, ha da quest'ultima tratto conferma del principio per cui “*in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-*

*sexies TUB*”, con riferimento a “ogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso [consumatore] in relazione al concesso finanziamento, che sia up front o recurring”.

La Suprema Corte ha poi escluso che la successiva modifica della stessa disposizione transitoria, operata dalla l. n. 103/2023, potesse giustificare una diversa conclusione, osservando che nella disposizione è ora “*letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nel rispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza “Lexitor”, con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento*”. Ha inoltre precisato che nel novero dei costi *up front* devono farsi rientrare le commissioni di intermediazione, seppur riversate dall’istituto di credito all’intermediario finanziario, in quanto “*tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vanno compresi (trattandosi di “costo totale”) anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi*”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “*In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione*”.

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

### **18) Corte di Cassazione, Sezioni Unite: sulla perizia contrattuale (e sulle condizioni necessarie affinché la stessa assuma la natura di arbitrato)**

La perizia contrattuale si distingue dall’arbitrato se non è preclusa ad alcuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria avente ad oggetto la controversia o porzione di controversia affidata al perito, e la sua attivazione comporta un effetto interruttivo, di giorno in giorno, per tutta la durata delle operazioni peritali.

Con la sentenza n. 11959/2026, pubblicata in data 30 aprile 2026, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla natura della perizia contrattuale, chiarendo il suo rapporto con la possibilità per le parti di agire in giudizio e con il decorso dei termini di prescrizione.

La controversia traeva origine dall’azione promossa da un assicuratore per ottenere, tra le altre cose, l’accertamento della prescrizione del diritto di un’assicurata all’indennizzo. L’assicurata aveva eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che le questioni relative all’individuazione e alla quantificazione del danno dovessero essere rimesse, in forza delle condizioni generali di polizza, a

un collegio arbitrale. Nei gradi di merito, la domanda dell'assicuratore era stata accolta sul rilievo per cui il rimedio convenzionale era stato invocato dopo il decorso del termine biennale di prescrizione. Inoltre, la Corte d'Appello aveva ravvisato nelle condizioni generali di polizza non una clausola compromissoria, bensì una disciplina dell'eventuale ricorso a una perizia contrattuale in caso di disaccordo sull'individuazione e quantificazione del danno, senza alcuna rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario.

Investite del ricorso proposto dall'assicurata, le Sezioni Unite hanno preso avvio dalla pluralità di forme che la perizia contrattuale può assumere nella prassi e dal rilievo per cui, pur trovando essa fondamento *“in una pattuizione contrattuale che fa ricorso allo schema del mandato collettivo”*, la sua natura *“non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo”*.

La Corte ha poi richiamato i tratti distintivi dell'arbitrato, osservando che *“[l]a devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica”*.

Ne consegue, secondo la Corte, che solo in presenza di una simile rinuncia *“la perizia contrattuale può assumere, per il suo peculiare contenuto ed ove esso sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter cod. proc. civ., natura di arbitrato irrituale e precludere al giudice ordinario, ad adire il quale le parti hanno rinunciato, di pronunciare sulla controversia”*.

Per converso, in mancanza di tale rinuncia *“la perizia contrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica [...] [che] comporta un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita e portata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione”*.

Con riferimento alla perizia contrattuale “pura”, le Sezioni Unite hanno dunque escluso che possa ricorrere *“una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito, con relativa improponibilità della domanda”*, atteso che *“nel caso della perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinuncia temporanea alla tutela giurisdizionale, per cui non trova impedimento alcuno l'esercizio in giudizio della pretesa creditoria”*. Al contrario, l'avvio e la prosecuzione del procedimento peritale *“risulta incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934, comma 1, cod. civ., [...] giustifica il decorso della prescrizione e fa sì che l'effetto interruttivo si riproduca per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste la perizia contrattuale”*, di giorno in giorno.

Le Sezioni Unite hanno dunque enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono,*

*intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere”;*

- *“la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare”;*
- *“la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata”;*
- *“l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito”.*

Per consultare il testo del provvedimento clicca [qui](#).

**ALTRE NOTIZIE RILEVANTI**

**19) Principio contabile IFRS per le PMI: le proposte di modifica**

In data 12 maggio 2026, l'*International Accounting Standards Board* ha posto in consultazione una proposta di modifica al principio contabile IFRS per le PMI (*SMEs Accounting Standard*).

In particolare, le modifiche presentate sono volte a estendere l'applicabilità dell'eccezione (prevista al paragrafo 9.3 del principio contabile IFRS per le PMI) all'obbligo di presentazione del bilancio consolidato per le PMI qualora le loro controllanti o le capogruppo non redigano un bilancio consolidato.

Sulla base della proposta, dunque, le PMI sono esonerate dalla presentazione di un bilancio consolidato se la capogruppo redige quantomeno un bilancio conforme ai principi contabili IFRS nella loro versione integrale, in cui le partecipazioni nelle controllate sono valutate al *fair value* con imputazione a conto economico, in conformità all'IFRS 10.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 9 settembre 2026.

\*\*\*

**CRCCD NEWS a cura di**

Elena Ghi e Claudia Marcuzzo

**Hanno collaborato alla presente edizione:**

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Luca Simoni, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggias e Giulia Vianello.